

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**  
**CONSIGLIO PROVINCIALE DI**  
**NAPOLI**



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

**con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli**

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....**FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....**  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 39/2012**

**15 Ottobre 2012 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2012

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Settembre 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Settembre 2012 è pari a **2,855769** e l'indice Istat è **106,4** (invariato rispetto al mese di Agosto).

SEMPLIFICATE LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: IN ARRIVO L'AUTORIZZAZIONE UNICA IN MATERIA AMBIENTALE.

***ARTICOLO 23 DEL D.L. 5/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 35 DEL 4 APRILE 2012***

Il **regolamento sull'autorizzazione unica ambientale** (AUA) è stato approvato in prima lettura dal Governo il 14 settembre 2012. Sarà in vigore dopo i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.

Lo schema di regolamento emanato ***in attuazione dell'articolo 23 del D.L. 5/2012 (c.d. decreto "Semplificazioni") convertito in legge 35/2012 introduce l'autorizzazione unica ambientale per le piccole e medie imprese sostituendo fino a sette procedure diverse*** (tra cui l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico).

Risulta quindi evidente la semplificazione introdotta in materia ambientale. Infatti, attualmente **le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse** (Regioni, Province, Comuni, ARPA ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all'attività produttiva; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che queste autorizzazioni hanno periodi di validità differenti.

Orbene, il regolamento prevede che ***la domanda unica dovrà essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap)***. Le imprese si rivolgeranno così a un unico soggetto per avere tutte le autorizzazioni in materia ambientale relative all'attività produttiva, oggi di competenza di Enti diversi (Regione, Provincia, Comune, Arpa).

**Ecco gli elementi essenziali dell'autorizzazione:**

- ***è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;***
- ***il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, sull'esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese;***
- ***un periodo di validità di 15 anni a partire dalla data di rilascio;***
- ***è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell'autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l'esercizio dell'attività può proseguire sulla base dell'autorizzazione precedente.***

**Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'Autorizzazione unica ambientale.**

LEGITTIMA LA DETRAZIONE IVA E DEL COSTO PUR IN ASSENZA DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE DA PARTE DEL FORNITORE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 14902 DEL 5 SETTEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 14902 del 5 settembre 2012**, ha stabilito che **il fisco non può negare la detrazione dei costi e dell'IVA solo perché le relative fatture non sono state contabilizzate presso il fornitore.**

Infatti, secondo l'Organo nomofilattico, **il pagamento e il contratto sono sufficienti al contribuente per dimostrare l'esistenza dell'operazione commerciale.**

**Il fatto.**

Ad una società veniva notificato **avviso d'accertamento ai fini IVA ed imposte dirette**, con il quale l'Amministrazione finanziaria provvedeva a recuperare maggiore imposta **sul presupposto di avvenuta registrazione di fatture ritenute oggettivamente inesistenti per la mancata registrazione delle stesse nella contabilità da parte del fornitore.**

La società provvedeva ad impugnare l'atto dinanzi alla giustizia tributaria, uscendone vincente in entrambi i gradi di giudizio. L'Agenzia delle Entrate ricorreva allora in Cassazione.

Orbene, **gli Ermellini con la sentenza *de qua***, uniformandosi al giudizio del giudice di prime cure, ***hanno ritenuto che la circostanza della mancata registrazione delle fatture da parte del fornitore non fosse sufficiente a ritenere le operazioni commerciali intercorse come oggettivamente inesistenti, alla luce della circostanza dell'esistenza di un regolare contratto d'appalto e di prove concrete relative agli avvenuti pagamenti.***

Inoltre ***i giudici di Piazza Cavour, nel respingere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, hanno rilevato come il fatto di non aver riscontrato le fatture nella contabilità del fornitore non poteva essere oggetto di giudizio di legittimità, in quanto attinente alla fase istruttoria del giudizio di merito.***

***In nuce***, il fisco non può negare la detrazione di costi, considerando come false le fatture, solo per la mancata contabilizzazione delle stesse da parte del fornitore, purché l'esistenza delle operazioni intercorse possa essere provata con altri mezzi quali un regolare contratto o i pagamenti avvenuti.

I PERMESSI LEGGE 104/92 PER I FIGLI DISABILI SPETTANO ANCHE SE L'ALTRO CONIUGE NON E' LAVORATORE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 16460 DEL 27 SETTEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 16460 del 27 settembre 2012**, ha statuito **il diritto del lavoratore a fruire dei permessi per assistenza ai portatori di handicap** - ex art. 33 L. 104/1992 - **anche nel caso in cui l'altro genitore non lavori e sia pienamente in grado di assistere il figlio disabile.**

Inoltre, tale disciplina è da ritenersi applicabile anche per i periodi antecedenti il D. Lgs. 151/2001 che ha provveduto a meglio definire gli ambiti applicativi dell'istituto.

Come noto, la Legge n. 104/1992 prevede la possibilità per i genitori lavoratori, **alternativamente**, di assentarsi dall'impiego fino a tre giorni mensili al fine di assistere il figlio portatore di handicap.

Il D. Lgs. 151/2001 (*id.* T.U della maternità e della paternità) - art. 42 c. 6 - ha stabilito che **tali permessi spettano anche nel caso in cui l'altro genitore non abbia un autonomo diritto in tal senso (ad esempio perché privo di occupazione) e sia perfettamente in grado di assistere il minore.**

Orbene, gli Ermellini, con la sentenza *de qua*, nel ribaltare il *decisum* dei gradi di merito che avevano negato il diritto, hanno (ri)statuito (*cf.* Cass. n° 7701/2003) che è possibile riconoscere i permessi al genitore lavoratore, anche se l'altro genitore non ha occupazione ed è pienamente in grado di assistere il figlio, **anche per i periodi precedenti l'entrata in vigore del D. Lgs. 151/2001.**

Tale interpretazione trova fondamento nella *ratio* della norma che mira a garantire al figlio disabile la presenza, anche affettiva, dell'altro genitore il quale può contestualmente consentire al coniuge il dovuto **ristoro delle energie psico-fisiche** profuse nell'assistenza continua del bambino.

E' LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE ALTERI IL CERTIFICATO MEDICO ONDE PROLUNGARE LA SUA ASSENZA DAL LAVORO ANCHE SE, SUCCESSIVAMENTE, VENGA ACCERTATO CHE L'EVENTO MORBOSO SI SIA EFFETTIVAMENTE PROTRATTO NEL TEMPO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 38385 DEL 3 OTTOBRE 2012***

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **con sentenza n° 38385 del 3 ottobre 2012**, ha statuito **che incorre nel reato di falso il dipendente, pubblico o privato, che alteri il certificato medico per prolungare la propria assenza lavorativa,** anche nel caso in cui venga successivamente riscontrato che l'evento morboso si sia realmente protratto nel tempo.

Nel caso *de quo*, un assistente di polizia penitenziaria modificava **autonomamente ed arbitrariamente** il certificato medico, che gli era stato rilasciato dal proprio dottore, "prolungando" la prognosi da tre ad otto giorni.

Per tale condotta veniva condannato dai Giudici di merito ai sensi degli artt. 477 c.p. (*id*: reclusione da sei mesi a tre anni) e 482 c.p. che disciplinano il reato di falsità da parte, rispettivamente, del pubblico ufficiale o del privato cittadino.

Orbene, gli Ermellini hanno avallato in toto il *decisum* di prime cure atteso che la certificazione medica, rilasciata dal medico pubblico, era risultata incontrovertibilmente alterata dal lavoratore con lo specifico scopo di "allungare" il periodo di riposo lavorativo, ritenendo del tutto ininfluenza il reale stato di malattia del lavoratore, degenerato al punto tale da farlo, successivamente e definitivamente, dichiarare inidoneo al lavoro.

ILLEGITTIMO L'USO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO DELLE TELEFONATE AL FINE DI VALUTARE LA PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 16622 DEL 1° OTTOBRE 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 16622 del 1° Ottobre 2012**, ha accolto il ricorso di un **lavoratore licenziato** sulla scorta di accertamenti, compiuti dalla società datrice di lavoro, con **l'utilizzo del software Blue's 2002 per il rilevamento delle telefonate.** **Il lavoratore**, operatore telefonico di centrale di prima assistenza stradale e automobilistica, era stato **licenziato disciplinarmente** a seguito di un **controllo**

effettuato dal **sistema software** di filtraggio telefonico aziendale, **capace di rilevare** che nel periodo 1° agosto-29 ottobre 2004, si erano stabiliti **n. 460 contatti telefonici** inferiori a 15 secondi (tempo non sufficiente per sentire le richieste degli utenti e rispondere) ed effettuate **136 telefonate personali**.

Il lavoratore era ricorso al Tribunale di Roma lamentando che, invero, **il software Blue's 2002 consentiva un controllo a distanza sull'attività lavorativa** ed era stato **installato in assenza di accordo con le OO.SS., o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. La domanda era stata respinta sia in primo che in secondo grado.**

In particolare, **la Corte d'Appello**, aveva ritenuto, come già il giudice di primo grado, che **il sistema software** di rilevamento delle telefonate **adottato, non fosse in contrasto con l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori**, in quanto **relativo al c.d. controllo difensivo.**

**La Suprema Corte**, chiamata a dirimere la controversia, ha osservato come **l'orientamento della giurisprudenza** di legittimità in riferimento all'interpretazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 sia andato evolvendosi nel tempo. Da ultimo, è emerso **il principio di diritto secondo il quale l'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i c.d. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie del citato art. 4,** e che, comunque, quest'ultimi, così come **le altre fattispecie di controllo** ivi previste, **non si traducano in forme surrettizie di controllo a distanza** dell'attività lavorativa dei lavoratori.

**Gli Ermellini, accolto il ricorso del lavoratore**, hanno pertanto **stabilito**, in contrasto con i precedenti gradi del giudizio che, **il divieto di controlli a distanza** ex art. 4, della legge n. 300 del 1970, **implica**, che **i controlli difensivi posti in essere con il sistema informatico Blue's 2002, ricadono nell'ambito dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970,** e, fermo il rispetto delle garanzie procedurali previste, **non possono impingere la sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**